



**COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**  
**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 30 MAR. 2011

**OGGETTO:** Spese del procedimento sanzionatorio relativo a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada del settore polizia municipale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso**

- che l'art. 201, comma 4, del Codice della Strada stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che l'art. 203, comma 3, del Codice della Strada e l'art. 389 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada stabiliscono che il contravventore è tenuto a pagare, oltre alla sanzione edittale, anche le spese del procedimento in genere;

**Ritenuto**

- che ciascuno procedimento sanzionatorio comporta delle spese ed un carico di lavoro che non è specificamente quantificabile, stante la diversità dei procedimenti;
- che l'attività lavorativa in specie comprende generalmente la visura al sistema informativo ACI, la stampa del verbale, la notifica, la emanazione dei provvedimenti amministrativi tipici del contenzioso, la registrazione e la catalogazione cartacea;
- il verbale deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;
- CAD: in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, viene effettuata la comunicazione a mezzo di plico raccomandato di avvenuto deposito;
- CAN: qualora il plico non venga recapitato personalmente al destinatario, l'Agente Postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata;

**Constatato**

- che le spese di visura ammontano, per ciascun verbale, ad euro 0,52 circa (per il sistema informativo ACI);
- che le spese di notifica, a mezzo del servizio postale, variano da euro 5,60 a euro 6,60 (nel caso di una sola raccomandata); da euro 9,00 a euro 10,50 (nel caso di due raccomandate, ove il destinatario non sia immediatamente rintracciato - spese CAD euro 3,90) e da euro 8,40 ad euro 9,90 (nel caso di comunicazione di avvenuta notifica - spese CAN euro 3,30);
- che per le spese di gestione per ciascun verbale ammontano a circa euro 3,00;

**Ritenuto**

- opportuno rideterminare in via generale le spese del procedimento, da inserire nel verbale di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, in euro 14,00 (quale media approssimativa dei superiori indici di costo), al fine di adeguarle alle maggiori spese derivanti dalle novità legislative in materia di notifica e dei maggiori costi degli strumenti informatici e tecnici;

### Considerato

- che l'addebito delle spese di procedimento nella materia in oggetto è obbligatorio, in quanto specificamente previsto dalle norme citate;
- che tale previsione legislativa ha rilevanza e responsabilità contabile;

### Visti

- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e la Legge Regionale 30 aprile 1991 n° 10, in materia di procedimento amministrativo;
- la legge 24 novembre 1981 n° 689;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (nuovo Codice della Strada) ed il Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al nuovo Codice della Strada);
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente;

### DETERMINA

Che le spese del procedimento sanzionatorio, relative ai verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada del settore Polizia Municipale, da inserire nei predetti verbali ai fini della notifica, vengono quantificate in euro 14,00 (euro quattordici/00);

E' fatta salva la possibilità di indicare spese diverse, ove per ragioni di maggiori spese, per ragioni di maggiore complessità del procedimento stesso, le spese del procedimento siano diverse e di maggiore entità. In tal caso l'ufficio dovrà specificamente documentare le maggiori spese;

Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/1990 la presente determinazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, secondo le norme in uso, in quanto norma di carattere generale.

IL COMANDANTE  
Parisi Antonino

